



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

Procedura concordataria N. 5 / 2018

Il Tribunale, in persona dei sigg.ri magistrati

ADA LUCCA

Presidente

ROBERTO BONINO

giudice

ANDREA BALBA

giudice rel

ha pronunciato la seguente

DECRETO

VISTO- il ricorso depositato da Bruzzo Agostino srl in liquidazione

VISTA la richiesta del termine massimo di legge.

VISTO l'art. 161, comma 6, L. Fall secondo cui *L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti (3), riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l'articolo 170, secondo comma. ...*

Considerato

- Che il Tribunale adito appare competente sulla base dell'esame della visura camerale depositata;



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

- che la proponente ha depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi;
- che sulla base della suddetta documentazione la proponente risulta in possesso dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 1 L. Fall.;
- che la decisione di proporre domanda di concordato è stata assunta conformemente al disposto di cui all'art. 152 L. Fall.;
- che la proponente ha domandato assegnarsi il termine massimo di legge per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione richiesta motivata dalla complessità del lavoro da svolgere anche in relazione alla particolarità dell'attività esercitata;
- che non sussiste la condizione ostativa di cui all'art. 161, comma 9, L. Fall.;

RITENUTO necessario:

- 1) richiedere alla proponente il deposito presso la cancelleria del Tribunale di relazione mensile sull'andamento delle attività sociali
- 2) provvedere fin da subito alla nomina del commissario;
- 3) individuare obblighi informativi mensili;

VISTA intervenuta comunicazione al Pubblico Ministero

RIBADITO che il termine decorre dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese

LETTA la domanda di autorizzazione alla vendita del magazzino pignorato da Equitalia;

RITENUTO che la stessa debba essere allo stato respinta in quanto, per come dedotto dalla stessa ricorrente, tale magazzino è passato in proprietà di altro soggetto la Bruzzo srl, affittuaria del ramo di azienda, ragione per cui l'odierna ricorrente non ha più la legittimazione a domandare l'autorizzazione alla vendita del medesimo

P.T.M.



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

ASSEGNA a parte ricorrente il termine di gg 60 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista dalla legge fallimentare ESSENDO PENDENTE DOMANDA PREFALLIMENTARE;

NOMINA commissario il dott. Alessandro Terragna

DISPONE che la ricorrente CON CADENZA MENSILE (dalla data del presente decreto) depositi in cancelleria una SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una COPIA al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una BREVE RELAZIONE INFORMATIVA ED ESPLICATIVA, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 3.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-*bis*, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinquies* l.fall.;
- che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-*bis*, 173 e 182-*quinquies* l.fall.;

el



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

- che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

DISPONE che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al G.rel. il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

RESPINGE la domanda di autorizzazione alla vendita del magazzino

Genova, 06/04/2018

Il Presidente
[Signature]

Depositato in Cancelleria

il 10 APR 2018

Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Marina BURZI